

consultazione pubblica in merito alla Circolare contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

“ Osservazioni sugli articoli 3 e 10 della bozza di Circolare in consultazione “

La nuova regolamentazione prevista per gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale appare senza dubbio equilibrata ed ispirata a criteri qualitativi e procedurali che rispondono nel migliore dei modi alle esigenze di un corretto adempimento agli obblighi normativi.

Particolare apprezzamento va fatto alla puntuale regolamentazione della formazione a distanza, che rappresenta ormai lo strumento principe per una formazione omogenea, capillare e senza costi logistici aggiuntivi, e rispetta la uniformità di contenuti che talora, nella formazione tradizionale in aula, viene compromessa a causa della erogazione da parte di Docenti diversi, da una interattività d'aula non sempre ben gestita, da una partecipazione ed attenzione discontinua da parte del singolo discente.

In particolare, quanto previsto negli articoli 6, 8 e 9 della bozza in consultazione affronta in modo corretto ed esaustivo tutti gli aspetti tecnico-didattici di una formazione a distanza di effettiva qualità.

Una prima osservazione merita quanto previsto all'articolo 3 sulla Formazione Professionale

Mentre al comma 1 dell'articolo 3 si precisa, a ragione, che la formazione professionale mira al conseguimento di “idonei livelli di conoscenza”, al comma 2 si dice che tale formazione consiste nella partecipazione “a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore”, per svolgere, come detto al comma 3, le “materie indicate nella Tabella “A” allegata”. Tutto ciò appare assolutamente riduttivo e dequalificante e rappresenta una contraddizione in termini: come è possibile conseguire idonei livelli di conoscenza di tutte le materie di cui alla Tabella “A” in sole 10 ore di formazione ? Già la Circolare OAM n. 5/12 appariva insufficiente, prevedendo all'art. 2 l'obbligo di formazione di sole 20 ore. Perché ridurle ? ed ancora, quale logica e coerenza avrebbe una formazione di base, abilitante alla attività, di sole 10 ore in contrapposizione ad una formazione di aggiornamento di ben 60 ore biennali ? Quale è la ratio ?

Inoltre, al comma 7 dell'articolo 3, si estende ad libitum la validità temporale della formazione professionale di base, e ciò anche in caso di interruzione più o meno prolungata della attività lavorativa. Si tratta qui di una formazione professionale che potremmo definire “abilitante”, in quanto verificata con una Prova Valutativa ufficiale ed in quanto consente di svolgere una attività professionale anche nei confronti del pubblico. In normative “parallele” (quali ad esempio quella assicurativa) viene richiesta una formazione di base di ben 60 ore, ritenute appena sufficienti per una buona conoscenza del settore; e tale formazione rimane efficace solo se viene svolto costantemente l'aggiornamento professionale annuale, altrimenti decade e bisogna ricominciare tutto da capo.

La nostra proposta sarebbe semplicemente quella di modificare adeguatamente l'articolo 3, definendo:

- Quanto al comma 2, variare il monte ore della “... formazione della durata non inferiore a 30 ore”;
- Quanto al comma 7, aggiungere al termine del dettato attuale “... o collaborazione con un iscritto” le parole “fino a 5 anni dalla cessazione del precedente rapporto.”

Altre attente osservazioni merita quanto previsto all'articolo 10 della bozza di Circolare

Quanto al comma 1 dell'articolo 10 nulla da rilevare; anzi la definizione dei criteri sui quali debbono essere progettati ed erogati i contenuti dei corsi di formazione è quanto mai opportuna, a difesa di una qualità imprescindibile.

Quanto al comma 2 dell'articolo 10, riteniamo che il mero riferimento alla Tabella "B" quale elencazione delle "materie" possa risultare riduttivo, escludendo di fatto altre materie, complementari o trasversali, utili o necessarie all'aggiornamento professionale per uno svolgimento completo e consapevole della attività. A nostro parere, la Tabella "B" dovrebbe essere un "riferimento alle materie" da svolgere nei corsi di aggiornamento professionale e non una elencazione "chiusa" come oggi sembrerebbe essere. Si parla ad esempio della "disciplina sulla trasparenza" ma non si esplicita la conoscenza del Codice del Consumo che certamente sarebbe materia di aggiornamento; si parla della "disciplina su intermediazione assicurativa" ma perché non anche delle coperture assicurative o delle forme di investimento o di previdenza assicurativa; si parla di "deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente" ma sarebbe certamente opportuno un aggiornamento sui modelli di gestione ed organizzazione delle attività di vendita. Manca un esplicito riferimento all'aggiornamento sulle nuove normative in ambito finanziario, bancario, assicurativo, fiscale.

La nostra proposta sarebbe semplicemente di aggiungere al comma 2 delle aggettivazioni che possano rendere la Tabella "B" un punto di riferimento e non una elencazione restrittiva. Completeremmo pertanto l'articolato nel modo seguente: " 2. Nella Tabella "B" allegata alla presente Circolare sono indicate le principali materie di riferimento su cui deve vertere l'aggiornamento professionale. "

Quanto al comma 3 dell'articolo 10, riteniamo debba essere assolutamente riconsiderato.

I corsi di aggiornamento professionale, nell'ambito delle 60 ore nel biennio, possono essere di durata variabile, secondo le tematiche e secondo le esigenze aziendali od individuali. Nell'articolo 4, commi 3 e 4, si parla del numero di ore di partecipazione e non del numero di corsi ai quali partecipare. Questo significa che, fermo il minimo di 15 ore nell'anno solare (art. 4, c.4), il monte ore può essere raggiunto con la partecipazione ad un unico corso (poniamo di 15 ore nell'esempio fatto) ovvero a tre corsi da 5 ore.

Ma l'articolo 10, comma 3, prevede ora testualmente "I corsi di aggiornamento prevedono almeno un modulo generale su tutte le materie di cui alla Tabella "B" e successivi moduli di approfondimento su specifici argomenti ...". Tutto questo è assolutamente inapplicabile per vari ordini di motivazioni:

- Chi sia obbligato a svolgere l'aggiornamento professionale deve necessariamente già conoscere i contenuti del così detto "modulo generale", in quanto ha sostenuto il corso per la "formazione professionale" od ha sostenuto già l'Esame per l'iscrizione nell'Elenco.
- Nel caso di un corso di una giornata, il tempo non sarebbe sufficiente neppure per svolgere il "modulo generale", che conterrebbe argomenti ancor maggiori di quelli previsti per la "formazione professionale"; la Tabella "B" è infatti ancor più ampia della Tabella "A".
- Nel caso il monte ore di aggiornamento professionale si consegua con la frequenza a tre, o quattro, o cinque corsi di varia durata nel biennio (il minimo sarebbe comunque sempre di due corsi) il discente dovrebbe ripetere sempre e comunque il "modulo generale" e così per tutta la vita.
- L'obbligo del "modulo generale" sottrarrebbe quindi un notevole numero di ore (si pensi a doverlo rifare, ad esempio, in tre corsi nell'anno) a detrimento proprio dell'aggiornamento professionale,

che dovrebbe essere l'obiettivo fondante dell'obbligo, e che dovrebbe invece essere svolto come attività residuale utilizzando le ore restanti.

Una modifica sostanziale ci sembra assolutamente necessaria. La nostra proposta si articola su due ipotesi:

- Prevedere che, fra i vari corsi di aggiornamento professionale "possibili" secondo la Tabella "B" ce ne sia anche uno dedicato ad una panoramica di tutti i contenuti della Tabella. Ma come corso a se stante, e di adeguata durata.
- Prevedere che venga svolto un "modulo generale", come corso a se stante, almeno una volta nel biennio, con la finalità di aggiornare gli operatori sulle modifiche normative che potessero essere intervenute.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento od approfondimento. Con i migliori saluti.

Roma, 9 luglio 2014

Dott. Giorgio Cimagalli

Presidente CESFORM

g.cimagalli@cesform.it

www.cesform.it

www.cesform-fad.it

www.corsioam.it